TI_GERICHTE 12.2003.37 vom 8. März 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2003.37

FR: TI_GERICHTE 12.2003.37 du 8 mars 2004

IT: TI_GERICHTE 12.2003.37 del 8 marzo 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 8

L'istruttoria di causa ha permesso di escludere che il semaforo potesse essere contemporaneamente verde per entrambi i conducenti, come risulta dalla lettera della Polizia comunale di Lugano dell'11 marzo 1982 (doc. 7, incarto penale 852/82 richiamato) e dalla perizia giudiziaria redatta dall'ing. _____. Ne risulta, come ammesso dal Pretore sulla base delle deposizioni di _____ e di _____, che se _____ era passato quando il semaforo era per lui ancora giallo, _____ era transitato alla medesima intersezione con il semaforo rosso. Gli attori contestano le conclusioni del Pretore e sostengono che solo la perizia dell'ing. _____ può essere decisiva, poiché è stata assunta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e secondo criteri scientifici moderni. L'argomentazione non è tuttavia di pregio, poiché, come si è già detto, il Pretore può liberamente apprezzare le prove assunte agli atti del procedimento civile. Il giudice non è di principio vincolato ai risultati di una perizia giudiziaria, ma se intende scostarsene deve motivare la sua decisione (DTF 118 Ia 144 consid. 1c pag. 146; Rep. 1989 154). Nella fattispecie il Pretore ha ampiamente spiegato per quali motivi non riteneva concludenti le perizie agli atti, compresa quella giudiziaria redatta l'8 luglio 1999 e il 7 settembre 2000 in sede civile dall'ing. _____ (sentenza impugnata, pag. 5). Come ha ricordato il primo giudice, nel procedimento penale erano state assunte agli atti tre distinte perizie. Secondo la prima, esperita a cura dell'ing. _____, _____ era transitato quando il semaforo era già rosso e la sua velocità al momento della collisione era di 72 km/h (doc. A e B). Nella seconda, allestita dall'ing. _____, _____ era transitato con il semaforo giallo e _____ con il semaforo rosso (doc. C e D). Infine, l'estensore della terza perizia, il dott. _____ della Polizia Scientifica di Zurigo, in collaborazione con il P. D. dott. _____, del gruppo di lavoro interdisciplinare per incidenti meccanici dell'Università e del Politecnico di Zurigo, ha concluso che _____ era transitato alla velocità di circa 70 km/h quando il semaforo era ancora giallo, mentre _____ era transitato alla velocità di circa 41 km/h quando il semaforo era rosso (doc. E). Il primo giudice ha apprezzato in modo globale le quattro perizie tecniche agli atti, rilevando che ognuno degli esperti, partendo dallo stesso incidente e sulla base di complesse formule e calcoli matematici, è giunto a conclusioni contrastanti le une dalle altre, ciò che impediva di considerarle prove concludenti. Del resto, rileva il Pretore, già nel 1985 il perito giudiziario incaricato dall'autorità penale, il dott. _____ della Polizia Scientifica di Zurigo, aveva spiegato che in una collisione multipla come quella avvenuta il 14 novembre 1981 non si poteva provare con certezza quale era stato lo svolgimento del sinistro (perizia, doc. E, pag.

9) e che non vi è certezza assoluta nella ricostruzione (doc. E, pag. 22). L'esperto zurighese aveva illustrato per quale motivo non riteneva attendibili le ricostruzioni presentate dall'ing. _____ e dall'ing. _____, che non poggiavano su dati oggettivi provati. In una successiva lettera del 7 ottobre 1985 il dott. _____ aveva precisato che le dichiarazioni rese dai testimoni, tranne quelle _____a e _____, erano coerenti con le risultanze tecniche e i calcoli matematici (incarto penale richiamato). In sede civile il perito _____ ha dato due versioni: nel referto peritale dell'8 luglio 1999 ha dichiarato che nessun elemento probante consentiva di determinare con esattezza e certezza quale era la situazione dei semafori quando i due protagonisti hanno superato la linea d'arresto di via Maderno e di via Zurigo (pag. 11), mentre nel complemento peritale ha concluso dopo riesame che _____ era passato con il semaforo rosso (pag. 10). La lettura dei nuovi referti tecnici evidenzia che la ricostruzione dell'incidente eseguita dall'ing. _____ sulla base di simulazioni informatiche e sugli atti dell'istruttoria penale e civile si fonda su ipotesi e scenari possibili (cfr. perizia, pag. 9), ma non su dati tecnici certi. In pratica l'esperto ha sviluppato con metodi moderni (simulazioni informatiche) supposizioni personali sullo svolgimento dell'incidente accaduto 18 anni prima servendosi di parametri teorici scelti a tavolino, quali la velocità dei veicoli, la loro traiettoria, i tempi di percorrenza del tratto stradale, ecc., pur essendo cosciente che tali parametri non corrispondono necessariamente a quanto avvenuto nella realtà (cfr. complemento peritale, pag. 5). In siffatte circostanze, il Pretore poteva legittimamente scostarsi dai risultati della perizia giudiziaria civile, che non può dirsi concludente, e da quelli delle altre perizie agli atti, come per altro ha spiegato in modo chiaro nella propria sentenza (pag. 5-6), e poteva quindi fondare il proprio giudizio sulle affermazioni dei testimoni oculari dell'incidente, della cui attendibilità era convinto.

E. 9

Gli appellanti non contestano che la responsabilità della convenuta è retta dall'art. 58 LCSt, come ritenuto dal primo giudice dopo aver constatato che la compagnia assicuratrice convenuta non aveva potuto discolpare il proprio assicurato, passato al semaforo giallo in violazione dell'art. 68 cpv. 4 lett. a OSS (cfr. sentenza pag. 7). Essi sostengono tuttavia che il detentore del veicolo Ford Fiesta è l'unico colpevole dell'incidente, avendo passato il semaforo con il segnale rosso e a velocità eccessiva, causale per la morte del loro congiunto, di modo che non vi è spazio per una qualsivoglia riduzione delle indennità loro spettanti. L'istruttoria ha tuttavia dimostrato che il detentore del veicolo Ford Fiesta aveva superato l'intersezione con il semaforo giallo, con la logica conseguenza che la vittima era passata con il semaforo rosso (cfr. consid. 8). La velocità elevata del veicolo investitore, superiore a quella ammessa, non è dunque in nesso causale con la morte della vittima, il cui comportamento configurava una colpa grave. L'incidente non avrebbe avuto verosimilmente conseguenze letali se il conducente della Ford Fiesta avesse rispettato i limiti di velocità vigenti in zona urbana, ma ragionando in tal modo nemmeno avrebbe avuto luogo se la vittima avesse rispettato il semaforo rosso che gli imponeva di fermarsi. Il Pretore, assodata la responsabilità della convenuta, ha ammesso una concolpa della vittima e ha ravvisato nel comportamento del defunto, che aveva "bruciato" il semaforo rosso, una colpa grave tale da giustificare una riduzione delle indennità del 75%. Al riguardo gli appellanti hanno obiettato che entrambi i conducenti avevano commesso una colpa grave equivalente e che in presenza dell'elevata velocità del conducente della Ford Fiesta la chiave di ripartizione adottata dal Pretore è ingiusta. La critica non regge. Come esposto con pertinenza dal primo giudice, infatti, un automobilista può a determinate condizioni

superare un'intersezione quando il semaforo è giallo, ma deve imperativamente fermarsi quando è rosso. Non si può dunque porre sullo stesso piano l'automobilista che è passato con il giallo con quello che è passato con il rosso. La chiave di ripartizione scelta dal Pretore può dunque rimanere invariata.

E. 10

Per quel che concerne il risarcimento dei danni, il Pretore ha accolto le richieste degli attori nella misura di fr. 31'105.40, escludendo l'importo di fr. 2'100.- per le spese di accompagnamento durante la degenza della vittima a Zurigo, siccome non provato. Gli appellanti non negano, in sostanza, l'assenza di prove al riguardo, ma sostengono che le spese di fr. 2'100.- affrontate dal fratello della vittima non sono mai state contestate e che quindi il Pretore doveva ammetterle. Ora, la convenuta si era opposta nella sua risposta alle pretese degli attori, rilevando che le stesse non erano documentate (act. II, ad 5, pag. 11). Spettava quindi agli attori provare la reale consistenza delle loro spese. Essi hanno invero addotto che la cifra di fr. 2'100.- regge a una stima, tenuto conto del costo delle trasferte e della permanenza del fratello per tre settimane a Zurigo (doc. N). Se non che, la stima degli attori sui costi da loro sopportati non costituisce di per sé una prova e agli atti manca qualsiasi indicazione concreta sui costi delle trasferte e sulle loro modalità. Gli appellanti erano del resto consci già al momento delle prime trattative dell'impossibilità di portare la prova delle spese di accompagnamento, come esplicitamente ammesso nella lettera a suo tempo inviata al patrocinatore della convenuta (doc. N). Non si comprende dunque per quale motivo insistano nel riproporre in appello una pretesa sprovvista di ogni supporto probatorio.

E. 11

Gli appellanti contestano l'ammontare dell'indennità per torto morale in loro favore, fissata dal Pretore in fr. 30'000.- per la madre, fr. 20'000.- per il padre e fr. 7'000.- per il fratello, e rivendicano il versamento di un'indennità di fr. 35'000.- per ciascun genitore e di fr. 15'000.- per il fratello, senza alcuna riduzione, vista l'assenza di colpa della vittima. Ora, il Pretore ha statuito sul torto morale facendo uso del suo libero apprezzamento (cfr. consid. 3), con la conseguenza che l'autorità di appello può riesaminare il suo giudizio solo se la decisione è manifestamente ingiusta o iniqua. Gli appellanti non si sono confrontati con le articolate motivazioni del Pretore sulla commisurazione dell'indennità per torto morale (sentenza impugnata pag. 11) e si sono limitati a sostenere in questa sede che l'importo da loro rivendicato rientra nella norma e che si deve tener conto della gravità della colpa dell'investitore. In altre parole, gli attori non sostengono che le cifre attribuite dal Pretore sono manifestamente insostenibili tenuto conto delle circostanze del caso. La circostanza che una somma superiore a quella accordata possa rientrare nella norma non denota una manifesta iniquità nell'apprezzamento eseguito dal primo giudice (cfr. le cifre di base per la perdita di un figlio e di un fratello in: Klaus Hütte , Die Genugtuung, I/34 e 35) e la censura si rivela sprovvista di fondamento.

E. 12

Infine, gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento alla madre della vittima di un'indennità di fr. 25'000.- per il torto morale causato dal trauma psicologico riportato in seguito alla morte del figlio. In concreto il Pretore ha invero riconosciuto che la madre della vittima pativa un particolare e accresciuto dolore e proprio per tale circostanza le ha attribuito un'indennità per torto morale di fr. 30'000.-, superiore di fr. 10'000.- a quella

riconosciuta al padre (sentenza, pag. 11). Gli attori insistono nel pretendere un'indennità aggiuntiva per torto morale di fr. 25'000.- adducendo che la madre ha subito un danno diretto alla propria salute psico-fisica in seguito alla morte del figlio. A prescindere dalla proponibilità della pretesa di un risarcimento del danno da trauma in aggiunta al torto morale, agli atti non vi è alcuna perizia sulle condizioni valetudinarie dell'attrice e non si sa in particolare quale fosse il suo stato di salute prima dell'incidente occorso al figlio. Il medico curante ha deposto di seguirla dal giorno dei funerali del figlio e di non poter quindi dire quale fosse il suo stato di salute precedente: "Confermo che la signora _____ soffre di problemi fisici ma non sono in grado di dire con certezza se siano attribuibili al sinistro, e ciò in quanto non conoscevo la signora prima di questo evento" (audizione _____ s, del 2 aprile 1998, act. VII). Gli attori non hanno provato l'esistenza di un danno alla salute psico-fisica della madre della vittima in diretta connessione con l'incidente, con la conseguenza che la loro pretesa di un torto morale per il trauma diretto deve essere respinta. Ne deriva che l'appello deve essere respinto in ogni suo punto, con la conferma della sentenza impugnata.

E. 13

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e gli attori sopportano quindi gli oneri processuali di appello, con l'obbligo di rifondere alla convenuta un'equa indennità per ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG pronuncia: 1. L'appello 31 gennaio 2003 di _____, _____ e _____ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'750.- b) spese fr. 50.- totale fr. 1'800.- anticipati dagli attori, rimangono a loro carico in solido, con l'obbligo di rifondere alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, l'importo di fr. 5'000.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - avv. _____, _____, _____ - avv. _____ o, _____, _____o Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.